

**Sentenza:** n. 53 del 18 febbraio 2011

**Materia:** appalti pubblici

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articoli 117, comma secondo, lettera l) della Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 8, comma 1, lettera r) della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n.7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010)

**Esito:** accoglimento del ricorso

**Estensore nota:** Caterina Orione

La disposizione impugnata, prevede che *per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP (responsabile unico del procedimento) ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio.*

Il ricorrente ritiene che l'opzione legislativa posta in essere dalla Regione Lombardia sia in contrasto con l'articolo 117 comma secondo, lettera l) della Costituzione per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in quanto secondo il d.lgs. 163/2006 spetta allo Stato dettare la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti, ivi compresa la direzione dell'esecuzione ed il collaudo, fase anche questa in cui l'amministrazione è nell'esercizio non di un potere autoritativo, ma bensì dell'autonomia negoziale.

Parte resistente, pur riconoscendo che anche l'esecuzione del contratto di appalto sia da ascrivere all'ambito materiale dell'ordinamento civile, afferma la propria competenza legislativa in quanto in concreto avrebbe legiferato in forza della propria competenza in materia di organizzazione amministrativa, prevedendo forme semplificate di verifica attestanti la regolare esecuzione di appalti standardizzati, possibilità peraltro non preclusa dalla normativa statale de quo all'articolo 120.

La Corte costituzionale accoglie la censura prospettata da parte ricorrente e, richiamata la propria giurisprudenza, afferma che in tema di appalti pubblici il rapporto negoziale, instauratosi con la stipulazione del contratto, è da considerarsi disciplinato da norme afferenti all'ordinamento civile, in ragione dell'esercizio dell'autonomia negoziale da parte dell'amministrazione, *in tendenziale parità con la controparte..* Non può escludersi pertanto che anche

la fase del collaudo, di esecuzione del contratto, sia sottoposta alle regole stabilite dallo Stato.

Nel caso di specie inoltre, non rileva il fatto che l'articolo 120 del d.lgs. 163/2006 preveda un regolamento per la disciplina di forme semplificate per il collaudo e la verifica di esecuzione e che la Regione Lombardia abbia in parte anticipato con legge la normazione secondaria statale, in quanto il legislatore regionale ha invaso la sfera di competenza esclusiva dello Stato, provvedendo a normare una fase, collaudo e verifica, che è da considerarsi relativa all'esecuzione di un contratto.

Peraltro anche da un esame comparato della disposizione regionale e della norma del regolamento statale, intervenuto successivamente, si evidenzia una differenziazione di contenuti che non consente di riconoscere la residua competenza legislativa regionale, in quanto questa sussiste solo qualora si disciplinino esclusivamente aspetti relativi ad esigenze organizzative interne (sentenza 401 del 2007)